



ORDIGINALE

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**SEDUTA DEL 22-08-2019 N. 8**

**Oggetto: DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI  
PACHINO AI SENSI DEGLI ARTT. 244 E 246 DEL DLGS. N. 267/2000.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 12:40 e seguenti, in Pachino nella Casa Comunale, si riuniscono i Commissari per la provvisoria amministrazione del Comune di Pachino nominati con D.P.R. del 15.02.2019 nelle persone di:

<b>Dott. Musolino Carmelo</b>	<b>P</b>
<b>Dott. ssa Mallemi Rosanna</b>	<b>P</b>
<b>Dott. Lo Fermo Vincenzo</b>	<b>P</b>

Presenti n. 3 Assenti n. 0.

Con l'assistenza del **SEGRETARIO GENERALE** **Avv. STELLA CHIARA** ha adottato la seguente deliberazione.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 12 della L.R.23/12/2000 n. 30.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla **Regolarità Tecnica**: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**BLUNDO VINCENZO**

Data: 02-08-2019

Parere del Responsabile del servizio in merito alla **Regolarità Contabile**: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**BLUNDO VINCENZO**

Data: 02-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE**  
**“SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE”**  
**Dott. Vincenzo Blundo**

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Blundo, nella qualità di Posizione Organizzativa del Settore III “Servizi Finanziari e Personale”, propone l’adozione del provvedimento sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

**Premesso che:**

- il Comune di Pachino, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 12/07/2017 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243 bis del DLgs. n. 267/2000, inserito dall’art. 3, comma 1, lettera r) del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in Legge n. 213 dello 07/12/2012 e richiesta di accesso al Fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del TUEL;

-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dello 07/10/2017 è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale art. 243 bis del TUEL;

-con Deliberazione del Commissario ad acta, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 30/12/2018, è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2017;

-con Deliberazione del Commissario ad acta, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 3 del 30/12/2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018, Triennale 2018 – 2020 e aggiornamento DUP 2018 – 2020;

**Preso atto che**, dall’analisi delle risultanze del Rendiconto di Gestione dell’Esercizio Finanziario 2017, si è avuto modo di rilevare, tra l’altro:

- gli elevati importi dei residui attivi e passivi derivanti dalla gestione di competenza che a residuo, pari rispettivamente ad € 48.278.706,07 e € 55.837.559,46, con la presenza di un risultato di amministrazione al 31/12/2017 pari ad - € 7.549.853,39 cui deve aggiungersi la parte accantonata pari ad € 5.935.447,62, per un totale negativo di parte disponibile di - € 13.485.301,01;
- la presenza di una anticipazione di tesoreria non restituita alla data del 31/12/2017 per un ammontare pari ad € 5.870.615,52;
- la limitata capacità di riscossione con bassa percentuale di recupero dell’evasione;
- il mancato rispetto di 7/10 dei parametri di deficitarietà strutturale, pertanto l’Ente è da considerarsi ente strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all’art. 243 del TUEL;

**Considerato che** l’evoluzione del Risultato di Amministrazione del Comune di Pachino a decorrere dalla data dello 01/01/2015 risulta essere il seguente:

- **Risultato di Amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui alla data dello 01/01/2015 = € -25.537.680,88** (Risultato di Amministrazione al 1° Gennaio 2015 per € 15.662.673,06 più parte accantonata riferita al Fondo Crediti di dubbia esazione per € 9.855.007,82) .

Tale Risultato di Amministrazione viene annualmente ripianato in 30 esercizi a quote annuali costanti di € 851.256,03, ai sensi dell'art. 3, comma 16 del DLgs. n. 118/2011, giusta Deliberazione di C.C. n. 59 del 23/11/2015.

Il ripiano di € 851.256,03 è applicato annualmente nei Bilanci di Previsione dal 2015 al 2044 e pertanto garantisce la piena copertura entro l'esercizio finanziario 2044 del maggior risultato negativo quantificato.

- Il Risultato di Amministrazione al **31/12/2015** è negativo e risulta pari a - € 17.857.790,35. La parte accantonata risulta pari a complessive € 132.160,00 (Fondo Crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 per € 132.160,00), per un totale complessivo di **Risultato di Amministrazione pari a - € 17.989.950,35.**
- Il Risultato di Amministrazione al **31/12/2016** è positivo e risulta pari a € 37.406,97. La parte accantonata risulta pari a complessive € 4.957.311,72 (Fondo Crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 per € 4.957.311,72) per un totale complessivo di **Risultato di Amministrazione pari a - € 4.919.904,75.**

**Visto** l'art. 4, commi 2 e 5, del Decreto 2 Aprile 2015 “*Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011*”,

**Considerato che** la quota ripianata nel corso dell'esercizio 2017 del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del DLgs. n. 118/2011 è pari ad € 851.256,03;

**Rilevato che:**

- nel Bilancio di Previsione 2018 è stata iscritta una quota di ripiano del Risultato di Amministrazione presunto al 31/12/2017 pari ad € 143.722,92;
- nel Bilancio di Previsione 2019 è stata iscritta una quota di ripiano del Risultato di Amministrazione presunto al 31/12/2017 pari ad € 1.535.514,95;
- il maggior disavanzo registrato rispetto al Risultato di Amministrazione dell'esercizio precedente risulta pari ad € 8.565.396,26 (€ 13.485.301,01-€ 4.919.904,75) costituito prevalentemente da disavanzo ordinario;
- il Risultato di Amministrazione negativo da ripianare secondo le modalità previste dall'art. 188 del DLgs. n. 267/2000 (non oltre la durata della consiliatura, giusto art. 4, comma 4, Decreto dello 02/04/2015) risultava al 31/12/2017 pari ad € 8.070.500,85;
- dalle risultanze contabili del pre – consuntivo 2018 si rileva un ulteriore peggioramento del Risultato di Amministrazione negativo per effetto della eliminazione di consistenti residui attivi e passivi e per la corretta quantificazione degli accantonamenti, avuto riguardo al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in modo particolare;

**Dato altresì atto** del ricorso a tre anticipazioni di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti, al fine del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alle date del 31/12/2012, 31/12/2013 e 31/12/2014, ai sensi rispettivamente del D.L. n. 35/2013, del D.L. n. 66/2014 e del D.L. n. 78/2015), e precisamente:

- Anno 2013: € 10.493.224,76 (art. 1, comma 13, D.L. n. 35/2013)  
Scadenza trentennale (Dal 31/12/2014 al 31/05/2042)  
Tasso fisso per la prima erogazione di € 5.246.612,38 del 30/05/2013 = 3,302%  
Tasso fisso per la seconda erogazione di € 5.246.612,38 del 31/10/2013 = 3,440%  
Rate di ammortamento annuali: € 578.774,41

- Anno 2014: € 7.431.150,85 (art. 32 D.L. n. 66/2014)  
Scadenza trentennale (Dal 31/05/2015 al 31/05/2043)  
Tasso fisso = 1,295%  
Rata di ammortamento annuale: € 298.984,01
- Anno 2015: € 6.458.692,73 (art. 8 D.L. n. 78/2015)  
Scadenza trentennale (Dal 31/05/2016 al 31/05/2044)  
Tasso fisso = 0,756%  
Rata di ammortamento annuale: € 240.453,72;

per un importo annuo di rate di ammortamento pari ad € 1.118.212,14 che nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con la Deliberazione n. 33 del 17/12/2015, dovranno essere finanziate nell'ambito degli equilibri di parte corrente;

**Rilevato che** la massa passiva risulta allo stato attuale la seguente:

<b>MASSA PASSIVA</b>	<b>Importi</b>
Disavanzo ordinario 2017 da ripianare in tre anni	€. 8.070.500,85
Debiti fuori bilancio – Art. 194 TUEL – comma 1, lettere a) ed e)	€ 12.935.769,39
Passività potenziali derivanti dal contenzioso legale in corso con contestuale richiesta di debiti fuori bilancio	€. 7.531.649,92
<b>TOTALE</b>	<b>€ 28.537.920,16</b>

**Preso atto che** alla data del 31/12/2018 l'ammontare complessivo dei debiti commerciali non pagati ammonta ad € 12.128.252,62;

**Preso altresì atto** del costante ricorso dell'Ente alle anticipazioni di tesoreria richieste al Tesoriere Comunale – Banca di Credito Cooperativo di Pachino, ai sensi dell'art. 222 del DLgs. n. 267/2000, nei limiti dei 5/12 delle entrate dei primi tre titoli risultanti dal penultimo Conto Consuntivo, ai sensi del D.L. n. 35/2013, del D.L. n. 4/2014, della Legge n.190/2014 e così distinte per anno:

- Anno 2013 = € 6.920.936,67;
- Anno 2014 = € 7.253.166,55;
- Anno 2015 = € 7.112.300,65;
- Anno 2016 = € 7.645.214,00;
- Anno 2017 = € 7.746.097,81;
- Anno 2018 = € 10.963.745,77;
- Anno 2019 = € 5.674.439,52 (4/12);

**Rilevata** la bassa percentuale della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, di dubbia e difficile esazione ed oggetto di accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, con una percentuale media di riscossione del 18,45% alla data del 31/12/2017;

**Rilevato** in modo particolare che tali criticità hanno arrecato notevoli aggravii e ritardi nel pagamento delle obbligazioni assunte anche per i servizi pubblici essenziali.

**Considerato** che gli stipendi al personale dipendente hanno subito notevole ritardo nel pagamento, infatti, le mensilità da Dicembre 2018 a Giugno 2019 sono state corrisposte solo grazie al ricorso

all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 243 quinquies del D.Lgs n. 267/2000, prevista per gli Enti sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso.

**Preso atto che** la situazione finanziaria rappresentata si è ulteriormente aggravata per il susseguirsi di procedure esecutive, al momento sospese per la previsione normativa di cui all'art. 243 bis, comma 5, del TUEL;

**Rilevato che** il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dall'Ente:

- Non riporta le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal Rendiconto di Gestione 2017 e dal Rendiconto di Gestione 2018;
- Non riporta la copertura dei maggiori Debiti Fuori Bilancio (circa 13 milioni) censiti nel corso del 2019;
- Non è attuabile nei termini programmati per la parte riferita alle alienazioni, inserite nel PRFP per euro 6.452.734,20 e stimate invece dall'Agenzia delle Entrate per euro 1.312.000,00;
- Non sono state acquisite le risorse necessarie per consentirne la relativa sostenibilità, come peraltro evidenziato dal Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n. 56 dello 08/04/2019;

**Preso atto che** a seguito dell'Adunanza pubblica del 27/07/2016, la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, ha trasmesso, con nota prot. n. 0007727- SC\_SIC-R14-P dello 04/10/2016 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 05/10/2016 al n. 29719, la Deliberazione n. 184/2016/PRSP, con la quale ha accertato la sussistenza della condizione di deficitarietà strutturale del Comune di Pachino nell'anno 2014 per superamento di cinque parametri di cui al DM 18 Febbraio 2013 ed ha accertato la presenza dei seguenti profili di criticità:

**-1)** - Ritardo nell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 avvenuta il 5/11/2014 e di quella del Rendiconto per il medesimo esercizio avvenuta in data 27/10/2015; **2)** - Disavanzo della gestione di competenza per l'esercizio 2014 pari a 4.573.164,83 euro; **3)** - Disequilibrio di parte corrente, per un importo pari a 11.670.348,67 euro (presente già in sede di previsioni iniziali 2014 per 12.635.727,09 euro), al quale è stata data parziale copertura attraverso l'utilizzo di avanzo vincolato per 5.246.612,38 euro; **4)** - Superamento di quattro dei dieci parametri di deficitarietà strutturale di cui al D.M. del 18/02/2013, in particolare: parametro n. 2 riguardo al volume dei residui attivi di nuova formazione, parametro n. 3 riguardo all'ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui, parametro n. 4 riguardo al volume dei residui passivi complessivi e parametro n. 9 riguardo l'esistenza al 31 Dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate, nonché parametro n. 1 riguardo al valore negativo del risultato contabile di gestione pari al 25% delle entrate correnti, ed in ultimo perplessità sull'osservanza del parametro n. 6 riguardo le spese del personale; **5)** - Presenza di una condizione strutturale di crisi di liquidità atteso il continuo e consistente ricorso ad anticipazione di tesoreria utilizzata per l'importo di euro 7.253.166,55, ancora da restituire al 31 Dicembre 2014 per 3.516.252,05 euro, con conseguente aggravio di spesa per interessi passivi; **6)** - Relativamente ai flussi di cassa, si è osservata la presenza di un flusso di cassa iniziale e finale pari a zero; **7)** - Mancato rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557, Legge n. 296 del 2006 relativamente alla spesa del personale per l'esercizio 2014 e il rapporto della stessa con la spesa corrente pari al 46%. Si è osservato la mancata adozione del piano di riorganizzazione per il contenimento della spesa di personale; **8)** - Esiguità delle riscossioni relative alle entrate accertate, nel triennio 2012/2014, per sanzioni a seguito di violazione del codice della strada; **9)** - Inefficiente attività di repressione dell'evasione fiscale per ICI/IMU/TARSU/TIA, COSAP/TOSAP, caratterizzata peraltro dall'assenza di riscossioni per TARSU, TOSAP e altri tributi dalla modesta percentuale di riscossione di ICI/IMU; **10)** - Mancata costituzione del Fondo di svalutazione crediti, l'elevata mole di residui attivi e passivi antecedenti l'anno 2010, lo squilibrio tra residui attivi del titolo VI e residui passivi del titolo IV, la presenza tra i residui attivi di ingenti crediti per TARSU, per acquedotto e per sanzioni per violazioni del codice della strada); **11)** - Mancata

osservanza degli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, in ordine alla predisposizione della nota informativa sulla situazione crediti/debiti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati); 12) - Incompletezza della relazione tecnica trasmessa dal Comune di Pachino in allegato al piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014;

La Corte dei Conti ha altresì ordinato al Comune di Pachino l'adozione delle necessarie misure correttive con contestuale relazione alla Corte entro sessanta giorni dalla ricezione della menzionata Deliberazione n. 184/2016/PRSP, atteso che, in via preliminare la stessa Corte dei Conti ha osservato che la maggior parte dei rilievi sopra descritti è già stata oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione nei precedenti controlli finanziari, da ultimo con la Deliberazione n. 365/2015/PRSP relativamente al Consuntivo 2013, a seguito della quale è stata adottata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15/02/2016 di adozione delle misure correttive, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL;

La Corte dei Conti ha evidenziato che le misure correttive adottate dal Consiglio Comunale con la sopra citata Deliberazione n. 13/2016, si sono rivelate solo in parte idonee al superamento dei rilievi esposti nella Deliberazione n. 365/2015/PRSP della stessa Sezione di Controllo;

Infine la Corte dei Conti, sempre con la menzionata Deliberazione n. 184/2016/PRSP, ha accertato la sussistenza della condizione di deficitarietà strutturale del Comune di Pachino nell'anno 2014 per superamento di cinque parametri di cui al DM 18 febbraio 2013;

**Rilevato che** la situazione finanziaria rappresentata si è ulteriormente aggravata per il susseguirsi di procedure esecutive, al momento sospese per la previsione normativa di cui all'art. 243 bis, comma 5, del TUEL;

**Rilevato altresì che** il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dall'Ente non riporta le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal Rendiconto di Gestione 2017 e dal Rendiconto di Gestione 2018 e che allo stesso non ha fatto seguito l'acquisizione delle risorse necessarie per consentirne la relativa sostenibilità, come peraltro evidenziato dal Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n. 56 dello 08/04/2019;

**Preso atto**, come sancito dalla Corte dei Conti – Sez. Autonomie n. 36/2016, che “ *la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale rappresenta, nell'ambito dell'attuale problematico panorama della finanza locale, un utile rimedio per scongiurare la più grave situazione di dissesto; tuttavia essa deve essere rigorosamente attuata e sottoposta a scrupolosi controlli sulla regolarità della gestione e sul puntuale procedere del percorso di risanamento, perchè potrebbe rivelarsi un dannoso escamotage per evitare il trascinarsi verso una situazione di dissesto da dichiarare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DLgs. n. 149/2011, diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero invece immediatamente attuate* ”;

**Dato atto che**, per come chiarito dalla copiosa giurisprudenza delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, un Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato può dirsi congruo quando sia accertata concretamente, in termini di competenza e di cassa, l'attuale e persistente adeguatezza dei mezzi e delle risorse originariamente destinati al riequilibrio finanziario dell'ente (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 222/2016/PRSP), quando sia attuata una più incisiva azione di risanamento a garanzia dell'equilibrio strutturale di bilancio (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 230/2015) o sussista un'effettiva sostenibilità di medio – lungo periodo dello strumento di riequilibrio (sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 82/2016/PRSP). L'obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario deve, dunque, individuarsi nell'attuazione di un graduale percorso di risanamento dell'ente atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che potevano condurre allo stato di dissesto, così come imposto dall'art. 243 bis, comma 1, del TUEL. Infatti, l'*unicum* della procedura

di riequilibrio sta proprio nella ritenuta possibilità di recuperare le condizioni di riequilibrio che si sono precarizzate nello sviluppo dell'attività programmatica dell'ente (Sezione delle Autonomie , deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG). Conseguentemente particolare attenzione deve essere rivolta, durante la fase attuativa del piano, alle eventuali fattispecie di concreto aggravamento del quadro complessivo della finanza dell'ente e che possano compromettere l'essenziale finalità di risanamento evidenziando un *trend* negativo difficilmente reversibile;

**Accertato che**, in ragione delle superiori argomentazioni, sussistono incontrovertibili elementi che evidenziano una crisi finanziaria strutturale dell'Ente;

**Accertato che** lo squilibrio strutturale dell'Ente non può essere superato attraverso le modalità previste dall'art. 188 e dall'art. 243 bis del TUEL per le seguenti motivazioni:

- Una leva azionabile sul versante delle entrate è costituita dall'aumento al limite massimo dell'aliquota IMU, misura peraltro già attuata;
- Altra leva è costituita dalla lotta all'evasione tributaria, attività cui si è di recente dato il dovuto impulso ed i cui risultati, stante il breve lasso di tempo trascorso, non permettono stime certe sull'entità del gettito che è possibile recuperare;
- Il ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, in ragione delle grandezze finanziarie accertate e sopra rappresentate, non sarebbe stato e non risulta percorribile posto che l'entità finanziaria da ripianare non trova adeguata sostenibilità con le risorse massime acquisibili;
- Le politiche di riduzione delle spese non consentono di perseguire risultati apprezzabili stante l'elevato indice di rigidità delle spese correnti, posto che le entrate correnti dell'ente sono destinate prevalentemente alle spese di personale, al pagamento delle rate dei mutui e dei servizi indispensabili;

**Dato atto che:**

- la grave crisi finanziaria, nei termini sopra esposti, impedisce all'Ente di assicurare le funzioni ed i servizi indispensabili per la collettività amministrata;
- le continue azioni esecutive da parte dei creditori determinano ulteriori aggravamenti di oneri (spese improduttive) a carico del bilancio comunale;

**Preso a tal fine atto** dell'art. 244 del TUEL in base al quale “ *si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste*”;

**Preso altresì atto che** l'art. 246 del TUEL prevede che “ *la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'art. 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico – finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno ed alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione*”;

**Considerato** che in presenza dei requisiti e presupposti per il dissesto finanziario, l'omessa ovvero intempestiva dichiarazione del dissesto, oltre a determinare effetti pregiudizievoli per l'Ente, costituisce responsabilità, anche erariale, in capo ai funzionari ed agli amministratori che omettono o ritardano tale adempimento;

**Considerato** e preso atto che dall'approvazione del Rendiconto di Gestione 2017 si è avuto modo di avere un quadro completo ed attendibile della reale situazione finanziaria dell'Ente, tale da permettere una valutazione nel merito circa le azioni da porre in essere ai fini del riequilibrio finanziario dell'Ente;

**Visto** altresì il Verbale n. 56 dello 08/04/2019 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo attenta analisi della situazione finanziaria del Comune di Pachino, invita la Commissione Straordinaria a valutare l'ipotesi prevista dall'art. 244 del DLgs. n. 267/2000 (TUEL);

**Vista** la Relazione sulla situazione finanziaria del Comune di Pachino predisposta dal Sovraordinato Dott. Gioacchino Guarrera in data 01/08/2019 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** della Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;

**Considerato che** in presenza dei relativi presupposti, la procedura in atto di riequilibrio finanziario non impedisce all'Ente di dichiarare immediatamente il dissesto finanziario, anche al fine di evitare il prodursi di eventuali ulteriori danni all'Ente fonte di responsabilità erariale;

**Vista** la relazione dell'Organo di Revisione Contabile, espressamente prevista e richiamata dall'art. 246, comma 1, del TUEL, allocata al protocollo comunale al n. 22922 del 09/08/2019, laddove sono esplicitate le motivazioni che hanno comportato ed indotto la grave situazione finanziaria dell'Ente;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il DLgs. n. 267/2000;

**Visto** il DLgs. n. 118/2011;

**Visto** l'OREELL;

**Visti** i pareri già espressi sul frontespizio della presente proposta di deliberazione, in conformità all'Art. 53 della Legge 08/06/1990 n° 142 così come recepito dalla L.R. 48/91, sostituito dall'Art. 12 della Legge 23/12/00 n° 30 e che qui si intendono integralmente riconfermati;

**Visto** ed applicato l'Art. 3 della L.R. 30/4/1991, N.10;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1) Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di dichiarare, ai sensi degli artt. 244 e 246 del DLgs. n. 267/2000, il dissesto finanziario del Comune di Pachino conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dai predetti articoli di legge.

2) Di prendere atto della relazione dell'Organo di Revisione Contabile, allocata al protocollo generale di questo Ente al n. 22922 del 09/08/2019, qui allegata e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



3)Di prendere atto delle Relazioni del Sovraordinato Dott. Gioacchino Guarrera e del Responsabile del Servizio Finanziario, che alla presente si allegano per farne parte integrante e sostanziale.

4)Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla relazione dell'Organo di Revisione contabile che ha analizzato le cause che hanno provocato il dissesto, entro cinque giorni dalla data di sua esecutività, al Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, alla Sezione Regionale di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Autonomie Locali, alla Prefettura UTG di Siracusa ed al Tesoriere Comunale Banca di Credito Cooperativo di Pachino.

5)Di dare atto che il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con Deliberazione di C.C. n. 62 dello 07/10/2017 si ritiene non finanziariamente sostenibile per le motivazioni in premessa formulate.

6)Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs. n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
“SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE”  
(Dott. Vincenzo Blundo)**

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
Con i poteri del Consiglio Comunale**

Vista la superiore proposta di Deliberazione;

Vista la Relazione del Sovraordinato Dott. G. Guarrera;

Vista la Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 59 dello 09/08/2019;

Vista altresì la Nota ricognitiva sulle risultanze acquisite in merito alla situazione finanziaria del Comune di Pachino, che si allega alla presente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Attesa la propria competenza;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

## **DICHIARA**

Ad unanimità di voti legalmente espressi ed accertati nei modi di legge, atteso che occorre consentire all' ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti gestionali necessari, il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991 e ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**Dott.Musolino Carmelo**

**Dott.ssa Malleme Rosanna**

**Dott.Lo Fermo Vincenzo**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
IL SEGRETARIO GENERALE  
AVV. STELLA CHIARA

\_\_\_\_\_  
N. repertorio \_\_\_\_\_ registro pubblicazione all'Albo Pretorio on line.  
Della suddetta deliberazione viene iniziata la pubblicazione il \_\_\_\_\_ per 15  
Giorni consecutivi.  
Data, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
AVV. STELLA CHIARA  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna  
richiesta di controllo è pervenuta.

Li, \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
AVV. STELLA CHIARA

\_\_\_\_\_  
**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

DELIBERA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI  
DELL'ART.16 DELLA L. R. 03/12/1991 N. 44.

PACHINO, LI 22-08-2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
AVV. STELLA CHIARA